

## 1. ACQUISTO AUTOMATICO

### **CITTADINANZA PER FILIAZIONE/DISCENDENZA (“*iure sanguinis*”)**

È cittadino italiano il figlio di genitori (padre o madre) cittadini italiani. La cittadinanza si trasmette da genitore in figlio senza limiti di generazione, con la condizione che nessuno degli avi abbia mai rinunciato alla cittadinanza.

**La trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1° gennaio 1948.**

Acquista altresì la cittadinanza italiana il figlio minore convivente con il genitore alla data in cui quest'ultimo acquista o riacquista la cittadinanza italiana.

Diversamente dal passato la normativa ora vigente consente il possesso di più di una cittadinanza.

**Accertamento del possesso della cittadinanza.** Se la discendenza di una persona da genitore o avo italiano non risulta nei registri dello stato civile italiano, occorre accertarla e avere la conferma che tutti gli ascendenti abbiano mantenuto e quindi trasmesso la cittadinanza italiana. L'autorità competente ad effettuare l'accertamento è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all'estero è l'autorità diplomatico-consolare territorialmente competente; per i residenti in Italia è l'ufficiale di stato civile del Comune di residenza.

### **CITTADINANZA PER NASCITA SUL TERRITORIO ITALIANO (“*iure soli*”)**

Acquista la cittadinanza italiana:

- colui i cui genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato del quale sono cittadini;
- il figlio di ignoti che venga trovato abbandonato in territorio italiano e di cui non si riesca a determinare la cittadinanza.

### **CITTADINANZA PER RICONOSCIMENTO O PER DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ / MATERNITÀ NATURALE**

È cittadino italiano il figlio riconosciuto o dichiarato durante la minore età. Nel caso in cui il figlio riconosciuto o dichiarato sia maggiorenne, è necessaria l'elezione di cittadinanza da parte di quest'ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso. Alla dichiarazione deve essere allegata la seguente **documentazione**:

- atto di nascita;
- atto di riconoscimento o copia autentica della sentenza in cui viene dichiarata la paternità o maternità, ovvero copia autentica della sentenza che dichiara efficace in Italia la pronuncia del giudice straniero, ovvero copia autentica della sentenza con cui viene riconosciuto il diritto al mantenimento o agli alimenti;
- certificato di cittadinanza del genitore.

### **CITTADINANZA PER ADOZIONE**

Acquista la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell'Autorità Giudiziaria italiana ovvero in caso di adozione pronunciata all'estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei registri dello stato civile. Se l'adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia dopo l'adozione (**vedi punto 4. Naturalizzazione**).